



COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

(Provincia di Benevento)

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del "Servizio di accoglienza, tutela ed integrazione a favore dei richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario, da inserire nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (ex SPRAR oggi SIPROIMI) periodo gennaio 2021/giugno 2023". Annullamento in autotutela ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/90 e art. 32, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016 della determinazione n. 70 del 29.04.2021 del Servizio amministrativo, recante aggiudicazione definitiva della gara.

N.131 del 04-08-2021 REGISTRO DEL SERVIZIO	N.464 del 05-08-2021 REGISTRO GENERALE
---	---

L'anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto col quale è stato nominato Responsabile del Servizio Amministrativo, a firma del Sindaco Dr. Raffaele Di Lonardo datato 29.03.2021, prot. n. 3866, esecutivo;

VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il T.U. EE.LL. approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n° 267;

PREMESSO CHE:

- il Ministero dell'Interno in data 18 novembre 2019, con Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284, del 04.12.2019, ha emanato le modalità di accesso degli Enti locali ai finanziamenti di cui al Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell'Asilo, nonché ha emanato le modalità di Funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI) e ha dato la possibilità agli Enti Locali, già titolari di progetti finanziati, a valere sulle risorse del FNPSA, di presentare domanda di prosecuzione degli stessi, con le modalità di cui agli artt. 6 e 8 del suddetto decreto;
- con specifico riferimento al Sistema di Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati, il comma 1° prevede la possibilità per gli Enti locali, finanziati nell'ambito del SIPROIMI, con progetti scadenti tra l'altro il 30 giugno 2020 e che avevano presentato domanda di prosecuzione delle attività già in essere e per la continuazione delle medesime alle pari condizioni, per un periodo ulteriore di mesi sei, a partire dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla normativa del codice dei contratti pubblici e nelle more dei lavori della Commissione di valutazione per l'autorizzazione alla prosecuzione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza, nonché delle disposizioni del Codice delle Leggi Antimafia e delle Misure di Prevenzione, di cui al Decreto Legislativo del 06 settembre 2011, n. 159;
- l'art. 15, comma 5 delle "Linee Guida" per il funzionamento del Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI), riportato in allegato al D.M. del 18.11.19, all'ultimo capoverso recita che "...nelle more della valutazione della Commissione, gli Enti titolari di finanziamento sono autorizzati al proseguimento dell'accoglienza delle persone già in carico...";
- in data 06.12.2019 perveniva all'Ente, dal Servizio Centrale di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati (SIPROIMI), nota prot. 212379 inerente i termini e le modalità di presentazione della domanda di prosecuzione delle attività SPRAR (ora SIPROIMI) e del nuovo piano finanziario preventivo da inoltrare – attraverso la Piattaforma Ministeriale – entro le ore 18:00 del 13.01.2020;
- con Delibera di G.C. n. 03 del 13.01.2020, il Comune di Guardia Sanframondi nel presentare l'istanza di prosecuzione delle attività SIPROIMI, progetto n. 1074, finanziato e attivato nel precedente triennio, si

- impegnava, in caso di autorizzazione alla prosecuzione e, quindi, in caso di rifinanziamento dello stesso, al rispetto delle Disposizioni contenute nel D.M. 18.11.2019, nonché nelle linee guida ad esso allegate;
- con D.M. n. 11900 del 18.06.2020 il Ministro degli Interni, La Morigese, disponeva il finanziamento dei progetti autorizzati alla prosecuzione dal 01.07.2020 al 31.12.2020;
 - con Delibera n. 44 del 26.06.2020, la Giunta Comunale, preso atto di quanto disposto dal D.M. n. 11900 del 18.06.2020, demandava al Resp.le del Servizio Amministrativo l'adozione dei necessari atti gestionali finalizzati alla prosecuzione, sino al 31.12.2020, del progetto di gestione SIPROIMI (già SPRAR) di Guardia Sanframondi alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati;
 - con Determina n. 341/R.G. del 02.07.2020, il Resp.le del Servizio Amministrativo Dr.ssa Andreana Del Vecchio prorogava la Gestione del Servizio SIPROIMI (ex SPRAR) al Consorzio Gruppo "Luoghi Comuni" ai medesimi patti e condizioni di cui alla Convenzione n. 08 del 23.11.2018, per il periodo massimo di mesi sei decorrenti 1° luglio 2020/31 dicembre 2020, ed anche della figura del Revisore;
 - con Determina n. 524/R.G. del 29.09.2020 il Resp.le del Servizio Amministrativo prorogava i Servizi afferenti la Figura Professionale dell'Assistente Sociale Specialistico, nell'ambito del Progetto Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SIPROMI ex SPRAR), per il periodo massimo di mesi sei decorrenti 1° luglio 2020/31 dicembre 2020;
 - con Determina n. 604 del 09.11.2020, il Responsabile del Servizio Amministrativo dell'Ente trasmetteva alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento, Ente accreditato per l'espletamento dei bandi di gara, gli atti necessari per procedere alla Pubblicazione del Bando relativo alla " *Indizione gara per l'affidamento in proroga del servizio di Accoglienza Integrata per i Richiedenti e i Beneficiari di Protezione Internazionale e per i Titolari di Permesso Umanitario, da inserire nell'ambito del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (ex SPRAR- oggi SIPROIMI) – Periodo gennaio 2021/giugno 2023*";
 - la Provincia di Benevento, nella qualità di Stazione Unica Appaltante ex art. 37, comma 4, d.lgs. n. 50/2016 del Comune di Guardia Sanframondi (giusto atto convenzionale del 20.11.2020), con determinazione n. 2634 del 17.12.2020, procedeva all'indizione della procedura di gara in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mediante pubblicazione, ai sensi di legge, del bando e del disciplinare di gara;
 - all'esito delle operazioni di valutazione e verifica delle offerte, la Provincia di Benevento, con determinazione n. 587 del 13.04.2021, approvava la graduatoria provvisoria, in cui la concorrente Benedetta Società Cooperativa Sociale, con sede in via Trivella, snc, in Campoli del Monte Taburno (BN), risultava prima graduata;
 - i citati esiti di gara venivano trasmessi al Comune di Guardia Sanframondi, in uno ai documenti della procedura (verbali delle operazioni di gara, offerta e documentazione amministrativa della concorrente aggiudicataria, etc.), con nota prot. 0010663 del 13.04.2021, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4562/2021;
 - sulla base dei citati esiti di gara, questo Ente, con determinazione n. 70 del 29.04.2021 del Servizio amministrativo, approvava gli atti di gara e procedeva quindi all'aggiudicazione in via definitiva del servizio alla concorrente Benedetta Società Cooperativa Sociale a.r.l., con sede in via Trivella, snc, in Campoli del Monte Taburno (BN), quale migliore offerente con il punteggio complessivo di 96,441, per l'importo di euro 658.250,00;
 - con ricorso innanzi al Tar della Campania – Napoli, notificato a questo Ente in data 26.5.2021 ed iscritto al n. 2327/2021 R.G., il Consorzio Gruppo Luoghi Comuni Società Cooperativa Sociale, quale concorrente secondo graduato, insorgeva avverso il suddetto esito definitivo, deducendo, inter alia, l'illegittimità delle operazioni di gara e del provvedimento di aggiudicazione per omessa esclusione della concorrente aggiudicataria, in quanto ritenuta priva del requisito di idoneità professionale della iscrizione nel Registro di cui all'art. 42 del T.U. dell'immigrazione, richiesto a pena d'esclusione dalla lex specialis di gara (art. 3 del disciplinare di gara);
 - nelle more della decisione sull'istanza cautelare ed in vista della contrattualizzazione del rapporto, questo Ufficio, con nota prot. n. 6875/2021 del 7.6.2021, ha avviato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la verifica del requisito dichiarato dalla concorrente aggiudicataria in sede di gara con atto del 16.1.2021;
 - il Ministero del lavoro, con nota prot. n. 19266/2021 e prot. n. 1962/2021, ha comunicato che " *ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco dei soggetti regolarmente iscritti, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del d.p.r. n. 394/1999, gli organismi, le associazioni e gli enti interessati sono tenuti a trasmettere entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nel corso del 2020, la Società Cooperativa Sociale Benedetta non ha provveduto a trasmettere a questo ufficio la relazione sull'attività svolta nel corso del 2019 e pertanto non è stata inserita nell'elenco aggiornato dei soggetti regolarmente iscritti inviato, così come previsto dall'art. 54, comma 5, del d.p.r. n. 394/1999, alle Regioni e alle Province autonome con nota n. 1849 del 22 aprile 2020 e pubblicato il 24 aprile 2020 sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali*", precisando che " *il 16 gennaio 2021 la società Cooperativa Sociale Benedetta ha inviato a questa amministrazione una nuova richiesta di iscrizione alla prima sezione del registro. Questo Ufficio ha proceduto all'istruttoria della domanda [...]. Con nota n. 359 del 28.01.2021, è stato notificato il nuovo decreto di iscrizione con numero A/1207/2021/BN*";
 - con ordinanza collegiale n. 1116/2021, resa nella camera di consiglio del 9.6.2021 e pubblicata il 10.6.2021, il Tar Campania – Napoli accoglieva l'istanza cautelare di sospensione degli atti impugnati, ritenendo " *non manifestamente infondata la doglianza articolata con il primo motivo di ricorso [...] per il mancato possesso*

Determinazione - SERVIZIO AMMINISTRATIVO - n. 131 del 04-08-2021

in capo a quest'ultima (aggiudicataria) del requisito di carattere professionale consistente nell'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni/enti che operano in favore degli immigrati, così come richiesto dall'art. 3 del disciplinare che riserva la possibilità di partecipare a tutti i soggetti del cd. terzo settore di cui all'art. 2 del dpcm 30.03.2001, iscritti nel registro nazionale delle associazioni/enti che operano in favore degli immigrati";

- con nota a mezzo pec del 08.07.2021 Prot. n. 8217, stante l'esito dell'istruttoria, veniva data comunicazione alla concorrente aggiudicataria dell'avvio del procedimento finalizzato al ritiro in autotutela della determinazione n. 70/2021 e per la sua esclusione dalla procedura di gara, con termine di 10 gg. per la presentazione di controdeduzioni ed eventuale documentazione a corredo delle stesse;
- con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 8448 del 13.07.2021, a firma dell'avv. Luca Tozzi, la Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l. forniva le proprie controdeduzioni, rappresentando, altresì, di aver proposto ricorso incidentale nel giudizio pendente innanzi al Tar Campania – Napoli per la declaratoria d'illegittimità, previa sospensione, dell'art. 3 del disciplinare di gara "laddove interpretabile nel senso di richiedere l'iscrizione al registro nazionale delle associazioni che operano in favore degli immigrati quale requisito di partecipazione invece che quale requisito di esecuzione".

CONSIDERATO CHE:

- le controdeduzioni fornite dall'operatore economico con atto del 13.7.2021 non sono sufficienti a condurre ad una definizione favorevole del presente procedimento, stante il tenore degli esiti delle verifiche autonomamente condotte da questo Ente presso il Ministero competente, che ha confermato il mancato possesso da parte della concorrente aggiudicataria, alla data di presentazione della domanda di partecipazione (16.1.2021), del requisito professionale previsto a pena d'esclusione dall'art. 3 del disciplinare di gara;
- il contenuto della nota ministeriale richiamata nelle controdeduzioni (email del 13.5.2021) risulta ampiamente superata e chiarita dagli esiti dell'istruttoria appositamente disposta dall'Ente ed in particolare dalle note prot. 1926 del 10.6.2021 e prot. 1962 del 14.6.2021 trasmesse dal Ministero del Lavoro, in cui si attesta che "dalla data di notifica (28.01.2021) del decreto di iscrizione A/1207/2021/BN questo ufficio considera la Società Cooperativa Benedetta regolarmente iscritta alla prima sezione del Registro";
- tale circostanza depone per la falsità della dichiarazione resa dalla concorrente in sede di gara circa il possesso del requisito previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara, tenuto conto che la stessa in data 16.1.2021 da un lato attestava con dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 d.p.r. 445/2000 di essere "iscritta/abilitata nel registro delle associazioni..." e, dall'altro, nell'evidente consapevolezza di non possedere il requisito dichiarato, inoltrava al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la richiesta di iscrizione nel medesimo "registro nazionale delle associazioni/enti che operano in favore degli immigrati";
- la dichiarazione, in ogni caso, è da valutarsi in senso pregiudizievole anche rispetto all'affidabilità dell'operatore economico;
- i riscontrati elementi depongono per l'illegittima ammissione della concorrente aggiudicataria dalla gara, sia ai sensi dell'art. 3 del disciplinare di gara che ai sensi dell'art. 80, commi 5 lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, stante la evidente dichiarazione non veritiera e/o forviante in ordine al possesso di un requisito richiesto a pena d'esclusione, con conseguente illegittimità della determinazione n. 70/2021, assunta da questo responsabile sulla base della proposta formulata dalla CUC, con cui la gara è stata definitivamente aggiudicata alla concorrente da escludere;

RILEVATO ALTRESI' CHE:

- con ordinanza collegiale n. 1388/2021 resa nella camera di consiglio del 21.7.2021 il Tar Campania ha respinto l'istanza cautelare proposta con il ricorso incidentale dalla Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l., evidenziando, seppur nella sommaria delibazione dei motivi di gravame, l'inammissibilità della censura proposta avverso la clausola del bando di gara prescrittiva del requisito di partecipazione in esame, non posseduto dalla predetta società;
è dovere dell'Ente procedere all'affidamento del servizio in favore di operatore economico in possesso di tutti i requisiti professionali previsti dalla lex specialis di gara, quale necessario ed ineludibile presupposto per poter garantire i migliori standard qualitativi nello svolgimento del delicato servizio di accoglienza dei rifugiati e/o richiedenti per il lungo periodo dal 2021/2023, in conformità ai principi di efficienza, celerità, efficacia, economicità, trasparenza, etc., rispetto a cui l'interesse dell'operatore alla conservazione del provvedimento favorevole appare recessivo e non tutelabile anche in considerazione della mancata consegna del servizio e della non intervenuta stipula del contratto;
tali presupposti, che concretizzano nel caso di specie il paradigma normativo di cui all'art. 21 nonies l. 241/90 ss.mm.ii., impongono l'esercizio del potere di annullamento in autotutela e quindi il ritiro della determinazione di aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore della concorrente Benedetta Cooperativa Sociale a.r.l., con contestuale aggiudicazione del servizio al concorrente che segue in graduatoria;
è interesse dell'Ente procedere alla celere aggiudicazione del servizio, che, ormai, da tempo, è svolto in regime di proroga tecnica alle condizioni contrattuali del precedente affidamento;

TANTO PREMESSO, CONSIDERATO E RILEVATO,

VISTO l'art. 1° art. 32, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 21 nonies della legge 241/90;

VISTI tutti gli atti delle operazioni di gara e la determina di aggiudicazione definitiva;

VISTO l'atto di comunicazione di avvio del procedimento trasmesso al concorrente Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l.;

ESAMINATE le controdeduzioni presentate dalla Società Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l.

PRESO ATTO che, il Responsabile del Servizio Amministrativo non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interesse anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n.241/1990 e dell'art. 7 del codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici emanato con DPR62/2013;

DETERMINA

Per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

DI ANNULLARE IN AUTOTUTELA, ai sensi dell'art. 21 nonies della legge 241/90 e 32, co. 8, D. Lgs. n. 50/2016, la propria determinazione n. 70 del 29.04.2021, recante aggiudicazione definitiva alla Società Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l., con sede in via Trivella, snc, in Campoli del Monte Taburno (BN), del "servizio di accoglienza, tutela ed integrazione a favore dei richiedenti e i beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di permesso umanitario, da inserire nel quadro del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (ex SPRAR – oggi SIPROIMI) – periodo gennaio 2021/giugno 2023";

DI ESCLUDERE la Società Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l. dalla gara per carenza del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 3 del disciplinare di gara (iscrizione nel registro nazionale delle associazioni /Enti che operano in favore degli immigrati) e, ai sensi dell'art. 80, comma 5 lett. c-bis) e f-bis), del d.lgs. n. 50/2016, per aver presentato in sede di gara una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso del suddetto requisito di partecipazione previsto a pena d'esclusione;

DI DISPORRE, ai sensi dell'art. 93, co. 6, d.lgs. n. 50/2016 l'incameramento della cauzione provvisoria rilasciata dalla concorrente esclusa a garanzia della stipula del contratto con polizza N00895/111124057 del 18.01.2021 - GROUPAMA;

DI DISPORRE, altresì, l'aggiudicazione definitiva del servizio in favore del concorrente Cooperativa Sociale Consorzio Gruppo Luoghi Comuni, con sede in Acireale (CT) al Corso Italia n. 164, c.f. 05062940878), che segue in graduatoria con il punteggio di 95,89, condizionandone l'efficacia alla verifica dei requisiti, da dichiararsi con separato atto.

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento a:

- Società Cooperativa Sociale Benedetta a.r.l., con sede in via Trivella, snc, in Campoli del Monte Taburno (BN);
- Cooperativa Sociale Consorzio Gruppo Luoghi Comuni, con sede in Acireale (CT) al Corso Italia n. 164 e a tutti gli altri concorrenti ammessi, che seguono in graduatoria;
- Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede legale in Roma alla Via M. Minghetti, 10;
- Segretario Comunale in sede;
- Provincia di Benevento.
- Al Responsabile del Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

SI AVVERTE che avverso il presente provvedimento è ammessa l'impugnativa innanzi al Tar Campania- Napoli nei termini di legge (D. Lgs. n. 104/2010). Gli atti del procedimento sono depositati presso il Settore Amministrativo dell'Ente. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Andreana Del Vecchio.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Dr.ssa Andreana Del Vecchio, Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Guardia Sanframondi, 04-08-2021

Il Responsabile del SERVIZIO AMMINISTRATIVO
F.to Dr.ssa Andreana Del Vecchio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto dott. Graziano Rito Pulcino, Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.

Guardia Sanframondi, 05-08-2021

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
F.to dott. Graziano Rito Pulcino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

Guardia Sanframondi, 05-08-2021

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
F.to dott. Graziano Rito Pulcino

**N° 678 del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata affissa all'Albo Pretorio dell'Ente oggi **05-08-2021** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **20-08-2021**.

Il Messo Comunale

COPIA CONFORME della Determinazione, per uso amministrativo

Addi _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
